

Informativa per la clientela di studio

N. 158 del 27.11.2013

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Mini-pensioni: importo aggiuntivo 2013

*Dal **prossimo mese di dicembre**, i pensionati che non superano il trattamento minimo riceveranno - in via provvisoria - un importo aggiuntivo di **154,94 €**.*

*A tal proposito, l'INPS ha fornito le modalità di fruizione del beneficio per le gestioni private con **esclusione** delle pensioni pubbliche (ex INDPAP) e dei lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti (ex ENPALS), per i quali l'INPS fa riserva nel fornire utili indicazioni.*

Premessa

Anche per quest'anno l'INPS, con il messaggio n. 18100/2013, ha illustrato le modalità con le quali sarà disposto provvisoriamente, nel **mese di dicembre p.v.**, il pagamento dell'importo supplementare per le gestioni private.

Riepiloghiamo la normativa in materia.

La normativa

L'art. 70, L. n. 388/2000, ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, è concessa ai percettori dell'assegno sociale una maggiorazione:

- ✓ pari a lire 25.000 mensili (**12,91 euro**), per i titolari con età inferiore a 75 anni;
- ✓ di lire 40.000 mensili (**20,66 euro**), per i titolari con età pari o superiore a 75 anni.

Il pensionato, per usufruire dell'aumento, deve:

- ✓ non possedere redditi propri per un importo uguale o maggiore all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione di cui sopra;

- ✓ se coniugato, non avere redditi personali pari o superiori all'ammontare annuo complessivo dell'assegno sociale e della maggiorazione, né redditi cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell'ammontare annuo dell'assegno sociale comprensivo della maggiorazione in questione e dell'ammontare annuo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

OSSERVA - L'incremento per gli invalidi civili, i ciechi ed i sordomuti con età inferiore a 65 anni, che possiedono i parametri citati, è invece di lire 20.000 (**12,91 euro**) **per tredici mensilità**.

Infine, importante è sottolineare la maggiorazione di 300.000 lire (154,94 euro) concessa con la dodicesima mensilità, ai soggetti titolari di uno o più trattamenti pensionistici, il cui reddito complessivo non superi il trattamento minimo annuo del F.P.L.D., a condizione che l'interessato:

- ✓ non possieda un reddito complessivo individuale assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) relativo all'anno stesso, superiore ad una volta e mezza il predetto trattamento minimo;
- ✓ non possieda, se coniugato, un reddito complessivo individuale assoggettabile all'IRPEF relativo all'anno stesso, superiore a una volta e mezzo il predetto trattamento minimo, né redditi, cumulati con quelli del coniuge, per un importo superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo.

Le pensioni escluse

L'attribuzione dell'importo aggiuntivo spetta a tutte le pensioni, ad eccezione di alcune particolari categorie, di seguito elencate:

Pensioni escluse	invalidità civile (INVCIV);
	pensione sociale (PS);
	assegno sociale (AS);
	rendita facoltativa di vecchiaia (VOBIS) o di invalidità (IOBIS);
	pensione di vecchiaia (VMP) o di invalidità (IMP) a favore delle casalinghe;
	assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario (VOCRED);
	assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo (VOCOP)
	assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie (VOESO)
	indennizzo per attività commerciale (INDCOM)

Sono altresì **escluse**:

- ✓ le pensioni eliminate;
- ✓ le pensioni supplementari;
- ✓ le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione;
- ✓ le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- ✓ le pensioni con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede;
- ✓ le pensioni con importo mensile di dicembre 2013 uguale a zero.

Controllo sugli importi di pensione

Quanto ai controlli volti a verificare la sussistenza del diritto all'extra, l'INPS ha vagliato tutte posizioni interessate presenti nel Casellario centrale dei pensionati, tracciando i beneficiari per l'anno 2013, secondo le seguenti regole:



se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2013 (comprensivo delle maggiorazioni sociali e dell'incremento) è risultato **maggiore di euro 6.595,53** nulla spetta al pensionato;



se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2013 è risultato **minore o uguale a euro 6.440,59**, il pensionato ha titolo, se risultano soddisfatte le condizioni reddituali sue e del coniuge, all'intero importo aggiuntivo;



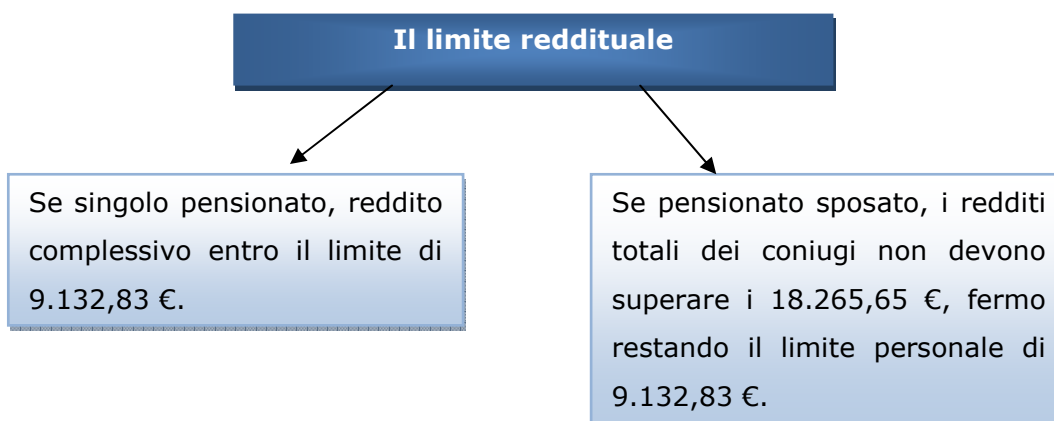
se l'importo complessivo delle pensioni per l'anno 2013 è risultato compreso **tra euro 6.440,59 e 6.595,53**, al pensionato spetta la differenza tra 6.595,53 e l'importo delle pensioni, sempreché risultino soddisfatte le condizioni reddituali proprie e del coniuge;

OSSERVA - Nei casi in cui il pensionato sia titolare anche di prestazioni liquidate in regime di convenzione internazionale, per la verifica del limite reddituale è stato considerato anche **l'importo del pro rata estero**, in aggiunta all'importo delle pensioni italiane.

Controllo dei redditi personali

Passata la prima verifica sull'ammontare annuo della prestazione pensionistica ricevuta, ogni papabile al beneficio dovrà soddisfare anche il requisito reddituale proprio e del coniuge, per accedere all'integrazione o a parte di essa. Anche quest'accertamento è stato eseguito incrociando i dati del Casellario con quelli memorizzati nell'archivio "REDDITI" dell'Istituto. In questo caso, la soglia massima da non superare è di:

- ✓ **€ 9.660,88**, per il singolo pensionato;
- ✓ **€ 19.321,77**, nel caso di pensionato coniugato, sommando tutti i redditi familiari, tenendo conto che in ogni caso non deve essere valicato il valore massimo personale di € 9.660,88.



La comunicazione ai pensionati

Per rendere nota ai destinatari l'erogazione dell'integrazione, l'Istituto previdenziale ha predisposto tramite gli enti liquidatori una campagna informativa ad hoc, pubblicando anche sul proprio portale, nell'archivio "CONGUAGLI", attraverso la procedura "ARTE", quanto spettante a ogni pensionato.

In particolare, il **Mod. ObisM dell'anno 2014** riporterà un apposito literal con l'indicazione che l'importo dell'aumento per legge finanziaria 2001 attribuito a dicembre 2013 è stato pagato provvisoriamente, in attesa della verifica dei redditi definitivi.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✍